

Roma, 30 dicembre 2014

OGGETTO: *informativa contenente le ultime novità in ambito di diritto sportivo*

Gentilissimo,

in allegato Le inviamo la newsletter che contiene le ultime novità giurisprudenziali e non sul diritto sportivo.

Qualsivoglia approfondimento e/o informazione relative al contenuto dell'informativa potrà essere più dettagliatamente analizzato dietro Vostra richiesta.

Nella speranza che il nostro lavoro Le possa essere di aiuto Le auguriamo i migliori auguri di buone feste e Le inviamo i nostri più Cordiali Saluti

Guido Del Re

Francesco Casarola

-CORTE SPORTIVA di APPELLO

CALCIATORE SQUALIFICATO - TENTATIVO DI PUGNO - CONGRUITA' - FOGA AGONISTICA

FATTISPECIE - comminava a carico del calciatore Strambelli Nicola la sanzione della squalifica per 3 gare effettive "per avere, a gioco in svolgimento, tentato di colpire un calciatore avversario con un pugno al volto, senza riuscirci"

DIRITTO - Da quanto sopra, non sembra possano ravvisarsi secondo questa Corte gli estremi, adombrati dal giudice di prime cure, di un'azione violenta collegata ad una chiara intenzionalità aggressiva e lesiva, tenuto anche conto che nessuna conseguenza dannosa si è in concreto verificata. Infatti nella condotta violenta, l'intenzionalità e la volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica sono di per sé strettamente collegate alla verifica (nel senso se sia o meno concretamente intervenuta) dell'astratta idoneità lesiva dell'atto.

Ritiene questo giudice che l'episodio di cui trattasi debba invece esse re ricondotto ad una dinamica di gioco (quindi non a gioco fermo ma nello svolgimento del gioco) per la contesa del pallone, nel cui contesto è ravvisabile una foga agonistica comportante un intervento fallosa e, in definitiva, una condotta antisportiva.

SANZIONE - Da 3 ad 1 giornata

CALCIATORE SQUALIFICATO - SCHIAFFO SULLA NUCA - CONGRUITA' - COLPO SULLA NUCA

FATTISPECIE - relativa alla squalifica per 3 giornate di gara adottata nei confronti del calciatore Emanuele Maria LaRocca per i fatti accaduti durante lo svolgimento della gara Sangiovanni Valdarno/Bastia 1924 e pubblicata sul Com. Uff. n. 17 del 10.9.2014. All'espulsione dal campo del calciatore della A.S.D. Sangiovanni Valdarno Emanuele Maria La Rocca "per aver colpito con uno schiaffo alla nuca un calciatore avversario (Fiorucci Matteo, a sua volta espulso per reazione).

DIRITTO - Il tentativo di minimizzare l'accaduto da parte della ricorrente è confutato in punto di fatto dalle risultanze del referto arbitrale (che riferisce di uno schiaffo sulla nuca e non di un leggero tocco sul volto come indicato nel ricorso) e non appare ragionevole né sotto il profilo dinamico né quello finalistico che uno schiaffo possa

essere inferto per “s drammatizzare l’ accaduto”, così come pretestuosamente si sostiene nel ricorso stesso

SANZIONE – 3 giornate di squalifica

SQUALIFICA DEL CAMPO – AGGRESSIONE DEL DIRETTORE DI GARA

FATTISPECIE – Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (di cui al Com. Uff. n. 3 del 17.9.2014) con la quale, in riferimento alla gara del 14.9.2014 contro il Monopoli, era stata irrogata alla società la sanzione della squalifica del campo di gioco per 3 gare (da disputarsi, pertanto, in campo neutro) nonché la ammenda di €. 5000,00

DIRITTO – Invero proprio il supplemento di rapporto redatto dall’arbitro è chiarissimo nel riportare i termini di una violenta e maldestra aggressione, tradottasi non solo in ripetute quanto gravi ingiurie nei confronti dell’arbitro medesimo, ma anche in atti di violenza fisica (un calcio alla tibia e l’inserimento forzato di una banconota sugli indumenti indossati dall’arbitro). L’accerchiamento con i relativi atti violenti, riferisce l’arbitro, è avvenuto ad opera di quattro persone, due delle quali munite di cartellino di riconoscimento della società e veniva, per così dire attenuato, dalla presenza di cinque agenti di polizia e del medico della società San Severo. Non vi è, dunque, alcun dubbio, stante il valore probatorio del referto arbitrale, in ordine all’effettivo verificarsi di un fatto particolarmente grave, quale è certamente l’aggressione all’arbitro, così come non vi è alcun dubbio in ordine alla circostanza che due degli aggressori erano muniti di cartellino della società San Severo. E’ privo di ogni rilievo, pertanto, il fatto che gli altri due soggetti autori dell’aggressione fossero privi di cartellino e non identificati, sia perché con il loro comportamento hanno dimostrato di aderire in pieno all’atteggiamento violento dei due muniti di cartellino, sia perché, come è noto, la società risponde anche dell’operato dei propri sostenitori

SANZIONE – 3 Turni a porte chiuse ed ammenda

-APPROFONDIMENTI

Il TPO alla luce dell’entrata in vigore della circolare n. 1464 del 22.12.2014: fine di un’epoca?

di Guido Del Re

La questione riguardante il TPO (“Third Party Ownership”) si arricchisce di una nuova

puntata. La FIFA, infatti, con circolare n. 1464 del 22.12.2014 ha vietato la proprietà di diritti economici riguardanti i calciatori da parte di terze parti a partire dal 1 maggio 2014. In tal modo ha risposto positivamente al monito ricevuto dalla UEFA scontentando però i paesi che basano la loro crescita economica-sportiva su questo tipo di co-finanziamento, come ad esempio quelli sudamericani.

La FIFA ha voluto fare chiarezza rispetto a quanto in precedenza disciplinato. Infatti dopo la vicenda Tevez/West Ham, il massimo organo del calcio aveva introdotto l'art. 18 bis nel Regolamento Status e Trasferimenti dei calciatori, che concettualmente aveva l'intento di frenare l'ingerenza di società di capitali o singoli agenti nella trattativa e nella sottoscrizione di contratti di trasferimento di calciatori professionisti, ma in pratica l'intervento appariva sin da subito lacunoso, non prevedendo al suo interno la sanzione di una fattispecie ben definita e non rendendo inoltre chiaro il termine "influenzare" ed il limite tra lecito ed illecito ammettendo pertanto di fatto i TPO.

Nonostante l'introduzione di tale articolo i TPO continuavano a crescere provocando un maggior equilibrio competitivo, visto che società economicamente meno forti riuscivano ad essere co-finanziate per investimenti tesi all'acquisto di calciatori importanti, alterando però la solidità del sistema. Tali eventi hanno determinato un acceso dibattito sulla mancanza di trasparenza relativa alla "formazione" di questi fondi, ma soprattutto sul loro effetto nel sistema. In particolare si riteneva che le società aiutate dai TPO alteravano il sistema sportivo, non avendo in realtà i fondi necessari per effettuare le operazioni.

La FIFA ha voluto fare chiarezza eliminando il problema alla radice prestando il fianco a critiche ed apprezzamenti.

La nuova formulazione dell'art. 18 ter RSTC vieta, dal 1.5.2015, qualsiasi contratto che abbia ad oggetto diritti economici e non sul trasferimento di un calciatore da parte di una società terza al sistema sportivo. Dal punto di vista concettuale non vi è nulla da specificare. Evidentemente la FIFA crede che contratti aventi ad oggetto diritti sul trasferimento o sul tesseramento di un calciatore da parte di soggetti terzi sia contrario ai principi dell'ordinamento sportivo. Questa soluzione nasce dalla visione istituzionale dello sport. Infatti si vede nel TPO una ingerenza economica e politica nelle dinamiche di una società, che sicuramente è un humus per problematiche quali calcio scommesse, doping e riciclaggio di denaro sporco e connivenze con la mafia.

Da un punto di vista "sociale" il TPO è uno strumento attraverso il quale alcuni giovani

hanno la possibilità di poter coltivare il proprio sogno, soprattutto in paesi sudamericani ed è pur sempre una libera attività economica che non si scontra con l'ordine pubblico o il buon costume o normative di ordinamenti statali o sovrastatali.

Sulla base di queste considerazioni la FIFA avrebbe potuto definire un regolamento specifico per i TPO, similmente a quanto definito nell'art. 18 ter c. 5 che disciplina il periodo di transizione della normativa, affermando che tutti gli accordi esistenti e rientranti nell'art. 18 ter RSTC dovranno essere registrati nel TMS, specificando i dettagli riguardanti le terze parti, il nome del calciatore per esteso e la durata dell'accordo. Infine, in riferimento alle sanzioni da comminare la FIFA non le ha determinate in astratto, ma ha lasciato il compito al Comitato Disciplinare della FIFA, una scelta che suscita qualche perplessità.

In conclusione la FIFA vieta i TPO di netto non adoperandosi per la stesura di un regolamento ad hoc. Le ripercussioni saranno sicuramente problematiche sia dal punto di vista dell'applicazione della norma, sia in riferimento alla sanzione.

Rapporti tra UE e UEFA

di Francesco Casarola

I rapporti tra UE e UEFA si sono intensificati con il nascere e lo sviluppo del Fair Play Finanziario. Questo strumento di lotta all'attuale situazione finanziaria del calcio è apparso contrario ad alcuni principi definiti dalle normative dell'UE. Il nuovo accordo tra l'UEFA e l'UE, è stato voluto da entrambe le parti per migliorare alcuni aspetti del calcio nell'interesse reciproco. Il primo articolo da analizzare è quanto previsto dall'art. 2.2, all'interno del quale si afferma che "lo sport è parte della cultura di milioni di cittadini." Esso produce una serie di benefit: educazione, integrazione sociale e salute. E' un ambito che può generare posti di lavoro. Infatti il calcio da un parte è il più delle volte terreno di non educazione (vd. la violenza negli stadi), non integrazione (vd. Discriminazione), non salute (vd. Doping). Dall'altra parte le società di base offrono un servizio che ha come obiettivo quanto sopra affermato ma ad esse le istituzioni non riconoscono il giusto valore, come ad esempio il riconoscimento di benefit fiscali. Successivamente l'art. 2.3 individua le criticità del calcio nella: corruzione, scommesse, instabilità finanziaria, traffico di umani, doping, violenza e razzismo. L'UEFA e la UE si soffermano sull'equilibrio finanziario a lungo termine ed una concorrenza sportiva tra le squadre, fermo restando l'integrità delle competizioni sportive. I punti cardine dell'accordo sono i

seguenti: Stabilità Finanziaria: stabilità, trasparenza e buon governo devono essere regolati autonomamente dal mondo sportivo. Ma devono rispettare i regolamenti in ambito europeo e comunque bisogna incoraggiare la sostenibilità a lungo termine e la salute del calcio; TPO: la salute e la dignità umana deve essere protetta da pratiche antietiche e commerciali. Il TPO non deve danneggiare l'integrità della competizione o destabilizzare le relazioni di fiducia e di rispetto che esiste nei rapporti di lavoro; Discriminazione razziale; Agenti dei calciatori: l'annunciata cancellazione della figura dell'agente dei calciatori per lasciare il posto alla nuova figura dell'intermediario sportivo. L'UEFA deve trovare soluzioni appropriate per la figura degli agenti a livello europeo; Calcio scommesse: si deve puntare al confronto tra giustizia ordinaria e sportiva. Sembra opportuno per entrambe di creare una convenzione internazionale; Proprieta' Intellettuale; Arbitrato: i due organismi incoraggiano a livello sportivo l'utilizzo di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie. In questo modo si dà forza all'operato del TAS di Losanna e dall'altra parte il CONI ha nel nuovo Codice di Giustizia Sportiva eliminato il TNAS, il Tribunale Arbitrale dello sport in Italia in netta controtendenza rispetto al dictat europeo.

CORSI

CORSO DI FORMAZIONE PER AGENTI DI CALCIATORE E MEDIATORI SPORTIVI

Mission

La finalità del corso è quella di assistere i corsisti garantendo loro una idonea analisi e trattazione degli istituti relativi al trasferimento ed al tesseramento dei calciatori sia a livello nazionale che internazionale, della normativa sportiva nazionale ed internazionale e della normativa relativa alla giustizia sportiva. La metodologia didattica, specificamente elaborata, avrà specifica valenza nel costituire un bagaglio di esperienza necessario per intraprendere, nel migliore dei modi, l'attività di Agente di Calciatori o Mediatore Sportivo.

Febbraio/Marzo 2015 ROMA: 28 febbraio: dalle ore 10.00 alle ore 12: Presentazione del Corso, illustrazione del metodo didattico e distribuzione del materiale ai corsisti. Dalle ore 14.30 alle ore 18.00 prima lezione. **1,6,7,13,14,20,21 marzo:** il venerdì dalle ore 10 alle ore 18 con pausa pranzo di un'ora dalle 13 alle 14; il sabato dalle ore 10 alle 13.

MILANO:

27,28,29 marzo: dalle ore 10 alle ore 18 con pausa pranzo di un'ora dalle 13 alle 14.30.

CORSO DI FORMAZIONE PER ASPIRANTI OSSERVATORI SPORTIVI

Il corso di formazione per aspiranti osservatori è rivolto a tutti coloro che vogliono intraprendere l'attività di osservatore, ad agenti/intermediari sportivi o aspiranti tali che vogliono acquisire tecniche e metodologie per lo studio delle squadre e per la ricerca delle idonee caratteristiche in un aspirante calciatore ed a coloro che desiderano acquisire competenze giuridico-calcistiche indispensabili per lavorare nel mondo del calcio o per collaborare con agenti dei calciatori e/o con società di calcio. Il corso ha come obiettivo quello di dare al corsista una adeguata preparazione tecnica e didattica. Durante il corso verranno trattati gli argomenti necessari per comprendere la figura dell' Agente di calciatori/Intermediario Sportivo ed i suoi rapporti di lavoro con l'osservatore, il contratto di collaborazione tra osservatore di calcio e agente dei calciatori, la funzionalità del trasferimento nazionale ed internazionale e le principali norme della FIGC sui giovani calciatori.

Il tutto analizzato da esperti del settore i quali, con l'ausilio di videoproduzioni esamineranno "live" le tecniche di studio e di "osservazione" di giocatori e squadre di calcio.

Gli incontri saranno ripartiti in due blocchi: durante il primo verrà svolta una lezione teorica mediante lo studio e l'analisi della normativa giuridico-sportiva, la redazione di test e la visione di una partita in video; durante il secondo si procederà alla visione della partita dal vivo con la redazione delle schede tecniche.

SEDE E ORARI

Studio Legale Del Re, Via Virginio Orsini n.21, Roma.

Lezioni: Venerdì 23 gennaio dalle ore 10,00 alle ore 19,00; Sabato 24 gennaio dalle ore 11,00.

-NOVITA' E COMUNICAZIONI

FIFA

-La FIFA ha bandito il TPO con circolare n. 1464 del 22.12.2014. La norma sarà operativa dal 1 Maggio.

-Irregolarità nelle assegnazioni delle sedi della Coppa del Mondo 2018 e 2022 in Italia nessuno ne parla ma il Comitato Etico della FIFA ha espresso delle dure considerazioni. Si riflette sulla good governance del sistema calcio.

Mondo

-In Inghilterra un calciatore è stato squalificato per 50 anni per aver calciato in faccia ad un arbitro il pallone

-L'UE rigetta il ricorso dell'agente FIFA Striani sul Financial Fair Play.